

Gazzetta Ufficiale N. 68 del 22 Marzo 2006

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2005

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso il Garante per la protezione dei dati personali. (Deliberazione n. 26).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e, in particolare, le disposizioni secondo cui quando una disposizione di legge specifica solo la finalita' di rilevante interesse pubblico, e non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili e di operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi (articoli 20, comma 2, 21, comma 2 e 181, comma 1, lettera a) del citato codice);
Visto che, ai sensi del medesimo art. 20, comma 2, tale identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare e visto l'art. 156 del codice nella parte relativa ai regolamenti che il Garante puo' adottare (cfr. i regolamenti numeri 1, 2 e 3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni);
Visto il provvedimento generale del Garante del 30 giugno

2005 sul
trattamento dei dati sensibili e giudiziari (pubblicato
in Gazzetta
Ufficiale 23 luglio 2005, n. 170) e rilevato che in esso
sono state
evidenziate le operazioni di trattamento che possono
spiegare effetti
maggiormente significativi per gli interessati (operazioni
svolte
pressoché interamente mediante siti web, oppure volte a
definire in
forma completamente automatizzata profili o personalita'
di
interessati; interconnessioni e raffronti fra banche di
dati gestite
da diversi titolari, oppure con altre informazioni
sensibili e
giudiziarie detenute dal medesimo titolare del
trattamento;
comunicazione di dati a terzi e loro diffusione);
Ritenuta la necessita' di individuare quali, tra tali
operazioni,
sono effettuate presso l'Autorita', e di dover
individuare, altresì,
più sinteticamente le operazioni ordinarie di
trattamento svolte
presso l'Autorita' per perseguire finalità di rilevante
interesse
pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta e
di
registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
utilizzo, blocco,
cancellazione e distruzione dei dati);
Dato atto che tali individuazioni riguardano i
trattamenti di dati
sensibili e giudiziari effettuati dal collegio e presso
l'ufficio del
Garante;
Rilevato che i dati devono essere comunque trattati nel
rispetto
dei principi del codice in tema di dati sensibili e
giudiziari, con
particolare riguardo ai requisiti di pertinenza,

completezza, non
eccedenza ed indispensabilita', oltre che di esattezza e
di
aggiornamento;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale
ai sensi

dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Delibera

ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 2 e 156
del codice di

adottare l'allegato regolamento sul trattamento dei dati
sensibili e

giudiziari presso l'Autorita'.

Roma, 29 dicembre 2005

Il presidente: Pizzetti

Il relatore: Pizzetti

Il segretario generale: Buttarelli

Allegato

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI PRESSO IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento individua i tipi di dati
sensibili e
giudiziari che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili
presso il Garante nello svolgimento delle relative
funzioni
istituzionali.

Art. 2.

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni

1. L'individuazione di cui all'art. 1 e' effettuata in
relazione

alle finalita' di rilevante interesse pubblico
specificate nel Codice

e perseguite dal Garante nei singoli casi (articoli 65,

67, 68, 71,
73, comma 2, lettera g) e 112 del Codice), con
particolare
riferimento ai seguenti ambiti di attivita':
a) instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro;
b) attivita' di controllo e ispettive;
c) attivita' a tutela degli interessati e sanzionatorie.
Art. 3.

Collegio del Garante

1. Per l'accertamento delle eventuali cause di
incompatibilita',
di impedimento permanente, o comunque superiore a sei
mesi, e di
decadenza dall'incarico del presidente e dei componenti
del Garante
possono essere oggetto di trattamento, in conformita'
alle
disposizioni del regolamento del Garante n. 1/2000
sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio,
informazioni
personali attinenti alla salute, ovvero idonee a rivelare
le opinioni
politiche e l'adesione a partiti, sindacati, associazioni
od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o
sindacale (art. 153 del Codice).

2. Relativamente al presidente e ai componenti del
Garante
possono essere, altresì, oggetto di trattamento, in
conformita' alle
disposizioni del predetto regolamento n. 1/2000, dati
giudiziari
indispensabili in relazione alle funzioni istituzionali.
Art. 4.

Rapporti di lavoro

1. Per l'instaurazione e la gestione di rapporti di
lavoro di
qualunque tipo, dipendente e autonomo, nonché di altre
forme di
impiego che non comportano la costituzione di un rapporto
di lavoro
subordinato presso l'Autorita' (art. 112 del Codice),
possono essere
trattati conformemente ai regolamenti del Garante in

materia di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio, di trattamento giuridico ed economico del personale e di contabilità, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati giudiziari.

2. In particolare, per la finalità di cui al comma 1 possono essere trattati i dati relativi ad infortuni, infermità, lesioni o terapie, a domanda dell'interessato o degli aventi diritto in caso di suo decesso, ovvero d'ufficio per riconoscere la dipendenza da causa di servizio, anche ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio o di un equo indennizzo, nonché di stati invalidanti, di inabilità non dipendenti da causa di servizio, della pensione di inabilità o di benefici connessi o rimborsi o copertura spese di tipo assicurativo (art. 112 del Codice). Possono essere trattati, altresì, dati relativi a stati di tossicodipendenza anche di familiari del dipendente, ai soli fini e se indispensabile per riconoscere al dipendente i diritti in materia di trattamenti riabilitativi e programmi terapeutici (attualmente, ai sensi dell'art. 99 della legge 22 dicembre 1975, n. 685). Il trattamento finalizzato alla concessione di benefici oggetto di specifica richiesta dell'interessato può riguardare, ove

indispensabile in rapporto alle decisioni da assumere, i dati sulla salute relativi ai familiari o conviventi.

3. Nell'ambito delle medesime finalità di cui al comma 1 possono essere trattati, altresì, dati giudiziari ed informazioni attinenti alla salute, ovvero idonee a rivelare le opinioni politiche e l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, ai fini dell'accertamento delle eventuali cause di impedimento permanente, incompatibilità, recesso o decadenza dal rapporto, impiego o incarico (art. 65 del Codice).

4. I dati giudiziari possono essere, altresì, oggetto di trattamento per adottare i conseguenti provvedimenti amministrativo-contabili, ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali al fine di valutare il possesso dei requisiti di ammissione.

5. I dati, raccolti su iniziativa degli interessati o presso di essi o presso soggetti pubblici o privati, sono trattati in forma sia cartacea, sia telematica, per applicare i vari istituti contrattuali disciplinati dalla legge e dai regolamenti del Garante in materia di trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico, nonché di accertamento della responsabilità civile, amministrativa, disciplinare e contabile, o di aggiornamento e formazione del personale.

6. Sui dati di cui al presente articolo possono essere eseguite le operazioni ordinarie di trattamento richiamate in premessa. I

medesimi dati possono essere altresì oggetto di comunicazione:

a) ad organizzazioni sindacali, a fini di gestione di permessi

e trattenute sindacali relativamente a coloro che hanno conferito una delega;

b) ad enti assistenziali, previdenziali ed assicurativi o autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e

previdenziali, nonché per la denuncia di malattie professionali o infortuni sul lavoro;

c) ad enti previdenziali, ai fini del riconoscimento della

pensione privilegiata (attualmente, ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica n. 1092/1973), della pensione di

inabilita' (attualmente, ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge n.

335/1995), di maggiorazioni sul trattamento pensionistico derivanti

da particolari stati invalidanti, della rendita o indennita' di

inabilita' (attualmente, ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica n. 1124/1965);

d) ai servizi sanitari competenti per le visite fiscali di cui

all'art. 19 del regolamento del Garante n. 2/2000, nonché ad organi

preposti all'accertamento o al riconoscimento di cause di servizio e

di un equo indennizzo o dell'inabilita' al lavoro non dipendente da

causa di servizio (attualmente, ai sensi del decreto del Presidente

della Repubblica n. 461/2001), o al rimborso delle spese di cura

(attualmente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.

686/1957);

e) ad enti preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (attualmente, ai sensi del

decreto
legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni),
ad uffici e servizi competenti per il collocamento
obbligatorio,
relativamente a dati degli assumendi e degli assunti
disabili o
appartenenti alle «categorie protette» (attualmente, ai
sensi della
legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed
integrazioni), nonché'
dei centralinisti non vedenti (attualmente, ai sensi
della legge
29 marzo 1985, n. 113 e successive modificazioni ed
integrazioni);
f) alle amministrazioni e agli enti di appartenenza dei
lavoratori in posizione di fuori ruolo o equiparato, al
fine di
definire il trattamento giuridico ed economico del
dipendente;
g) agli enti che forniscono prestazioni di lavoro
temporaneo,
ovvero ai soggetti datori di lavoro di personale
utilizzato ad altro
titolo presso l'Autorita';
h) ad organi competenti in materia di tributi ed imposte
dirette, nel caso in cui l'Ufficio svolga funzioni di
centro di
assistenza fiscale.

7. Sono inoltre effettuati raffronti con dati detenuti da
amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ai fini
dell'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti,
ovvero del
controllo sulle dichiarazioni sostitutive prodotte
dall'interessato
(attualmente, ai sensi dell'art. 43 del decreto del
Presidente della
Repubblica n. 445/2000), e con riferimento alle
informazioni oggetto
di accertamento o di controllo.

8. Il trattamento concerne i dati relativi
all'instaurazione e
alla gestione del rapporto di lavoro o di impiego, a
qualunque
titolo, presso il Garante, a partire dai procedimenti

concorsuali o di selezione. I dati sono oggetto di trattamento presso le competenti strutture dell'Ufficio per la gestione dell'orario di lavoro, per le certificazioni sanitarie attestanti lo stato di malattia, l'infortunio o la malattia professionale o per verificare specifiche cause di assenza. I dati sulle convinzioni religiose possono venire in considerazione allorché il trattamento sia indispensabile per concedere permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata da ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente se indispensabili per le funzioni istituzionali in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso o di commissione di illecito. I dati relativi alle opinioni politiche e all'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni politiche sono trattati esclusivamente ai fini della concessione di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o dal protocollo sulle relazioni sindacali, in relazione all'esercizio di funzioni pubbliche e di incarichi politici, di attività o di incarichi sindacali, o alla partecipazione a pubbliche iniziative, nonché ai fini della individuazione della rappresentatività sindacale e dei connessi diritti, del versamento delle quote di servizio sindacale o delle quote di iscrizione a organizzazioni sindacali o di fatti di eventuale rilievo disciplinare. I dati sulle convinzioni filosofiche o d'altro genere possono

desumersi venire
dalla documentazione connessa allo svolgimento del
servizio di leva
come obiettore di coscienza (art. 70 del Codice).

Art. 5.

Attività di controllo e ispettive o a tutela degli
interessati

1. Nell'ambito dei propri compiti istituzionali previsti
da
specifiche norme di legge, anche di ratifica di accordi o
convenzioni
internazionali, o dalla normativa comunitaria, possono
essere
trattati dati personali sensibili e giudiziari
indispensabili allo
svolgimento delle finalità di assistenza o di controllo
della
liceità e correttezza dei trattamenti in ordine al
rispetto della
disciplina rilevante in materia di protezione dei dati
personali
(art. 67 del Codice).

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere
trattati in
particolare i dati idonei a rivelare l'origine razziale
ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni
od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o
sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale, nonché
dati
giudiziari che sono oggetto di trattamento, se
indispensabili
rispetto:
a) alla trattazione e alle decisioni da assumere in
ordine a
reclami, segnalazioni, ricorsi ed altri interpellati
presentati da
interessati, loro difensori o associazioni, anche
attraverso
l'Ufficio relazioni con il pubblico. I dati sono raccolti
sia presso

gli interessati, sia presso terzi nel corso sia dell'istruttoria preliminare, sia del procedimento, anche dalla documentazione prodotta;

b) allo svolgimento, anche d'ufficio, di compiti di impulso, indirizzo e vigilanza in ordine al rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali nonche', se necessario, nell'esercizio dei poteri cautelari, prescrittivi o interdittivi nei confronti dei soggetti che effettuano un trattamento illecito o non corretto di dati personali, anche nel quadro di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento;

c) allo svolgimento delle attivita' ispettive o di accertamento degli illeciti in materia rilevante per la protezione dei dati personali, originate da segnalazioni, reclami o altri interPELLI ricevuti dall'ufficio, da esigenze di approfondimento emerse nell'ambito dell'esame di ricorsi, o su iniziativa dell'Autorita' nello svolgimento di verifiche e controlli, ovvero sulla base di notizie comunque acquisite direttamente. I trattamenti effettuati nell'ambito delle predette attivita' sono finalizzati anche all'applicazione delle sanzioni constatate (v. art. 71 del Codice);

d) all'assistenza in materia di protezione degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali, prevista da specifiche norme di legge, anche di ratifica di accordi o convenzioni internazionali, o dalla normativa comunitaria, con particolare riferimento ai compiti di controllo e di verifica del

corretto
funzionamento, elaborazione ed utilizzazione dei dati
inseriti
nell'archivio della sezione nazionale del Sistema
d'informazione
Schengen (Sis), nel sistema informativo Eurodac per il
confronto
delle impronte digitali di coloro che richiedono l'asilo,
nel Sistema
informativo doganale (Sid), negli archivi Europol, nel
sistema Vis e
nel Centro elaborazione dati istituito presso il
Dipartimento di
pubblica sicurezza.

3. Le informazioni che risultano eccedenti, non
pertinenti o non
indispensabili all'espletamento delle funzioni di cui al
presente
articolo non sono utilizzate, salvo che per l'eventuale
conservazione
a norma di legge dell'atto o del documento che le
contiene.

4. Nello svolgimento dei compiti di cui al presente
articolo
possono essere eseguite le operazioni ordinarie di
trattamento
richiamate in premessa; i dati sensibili e i dati
giudiziari possono
essere comunicati altresì ai titolari e ai responsabili
del
trattamento o agli altri soggetti coinvolti a vario
titolo nelle
fattispecie oggetto di trattazione, ovvero ad organi
giudiziari o di
polizia laddove ineriscano a fatti configurabili come
reati.

5. I medesimi dati possono essere in particolare
comunicati, per
l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,
anche alla
Guardia di finanza, nei casi in cui il Garante si avvale
della sua
collaborazione ai sensi dell'art. 158, comma 2, del
Codice, ed
eventualmente diffusi mediante la pubblicazione del

bollettino, anche
attraverso strumenti telematici, qualora laddove
risultino
indispensabili per assicurare il rispetto del principio
di
pubblicita' dell'attivita' istituzionale, anche in caso
di
applicazione della disciplina in materia di comunicazione
istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione
dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute.

6. I medesimi dati possono essere trattati ai fini della
tenuta
del registro dei trattamenti formato sulla base delle
notificazioni
di cui all'art. 37 del Codice e resi accessibili tramite
consultazione, anche per via telematica, per esclusive
finalita' di
applicazione della disciplina in materia di protezione
dei dati
personali.

Art. 6.

Contenzioso e difesa in giudizio

1. Possono essere effettuati trattamenti di dati
sensibili e
giudiziari nell'ambito delle attivita' relative alla
difesa
dell'Autorita', anche tramite l'Avvocatura dello Stato,
in sede
giudiziaria di ogni ordine e grado o amministrativa,
nonche' nei
procedimenti disciplinari, nelle procedure di arbitrato e
di
conciliazione nei casi previsti dalla normativa
comunitaria, dalle
leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi, in
quanto
applicabili (articoli 71 e 112 del Codice).

2. Per le finalita' di cui al comma 1, possono in
particolare
costituire oggetto di trattamento i dati idonei a
rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche
o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,

sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico,
politico o sindacale, lo stato di salute e la vita
sessuale, nonche'
i dati giudiziari che riguardano le fattispecie che danno
o possono
dar luogo ad un contenzioso.

3. Sui dati di cui al comma 2 possono essere effettuate
le
operazioni ordinarie nell'ambito di scritti difensivi
eventualmente
prodotti in sede contenziosa, ovvero resi all'Avvocatura
dello Stato
o all'autorita' giudiziaria penale, cosi' come
nell'ambito delle
richieste di indennizzo e/o di risarcimento danni
inerenti alla
responsabilita' civile verso terzi a favore o a carico
dell'amministrazione, ivi compresa l'azione di rivalsa
nei confronti
del soggetto civilmente responsabile in caso di
infortunio non sul
lavoro occorso al dipendente relativamente alle
retribuzioni
corrisposte durante il periodo di assenza, alle
responsabilita'
derivanti da fatto illecito e nell'ambito dell'azione di
responsabilita' amministrativo-contabile.

4. I medesimi dati possono essere altresì comunicati ai
seguenti

soggetti:

a) Avvocatura dello Stato, autorita' giudiziaria di ogni
ordine

e grado, enti previdenziali e di patronato, associazioni
sindacali,

avvocati e procuratori, consulenti tecnici, soggetti
lecitamente

incaricati di collaborare ad indagini difensive;

b) societa' di assicurazione e relativi consulenti per la
valutazione e la copertura economica dei danni inerenti
alla

responsabilita' civile, anche patrimoniale, verso terzi;

c) organi preposti alla trattazione dei ricorsi in
materia di

riconoscimento della causa di servizio e dell'equo
indennizzo e
dell'inabilita' al lavoro non dipendente da causa di
servizio
(attualmente, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n.
461/2001), della pensione privilegiata (attualmente, ai
sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973),
della pensione
di inabilita' (attualmente, ai sensi dell'art. 2, comma
12, legge n.
335/1995), di maggiorazioni sul trattamento pensionistico
derivanti
da particolari stati invalidanti, della rendita o
indennita' di
inabilita' (attualmente, ai sensi del decreto del
Presidente della
Repubblica n. 1124/1965).
Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il
quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della
pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.

Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato